

COMUNE DI QUINZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

ATTO DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO E LA ENERBIO SOC. AGR. A R. L.
PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto addì 06 (sei) del mese di febbraio, in QUINZANO d'Oglio, nella residenza Municipale, avanti di me De Giorgis dott. Giuseppe, Segretario Comunale, sono comparsi:

- a) **Comune di QUINZANO d'Oglio** con sede in Quinzano d'Oglio, C. F. 00854910171, in persona dell' Arch. Margherita Seccamani nata a Orzinuovi (BS) il 11.10.1966, la quale dichiara di intervenire in questa convenzione esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Quinzano d'Oglio, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, come da nomina con decreto sindacale prot. n. 10433 in data 21.12.2007, e in virtù della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2008, d'ora in avanti chiamata parte contraente "**Comune**"; da una parte, e
- b) **ENERBIO Società agricola a .r. l.**, con sede in via Roma 73.a – 25050 Passirano (BS), cod. fisc. e p. IVA.: 02811310982, rappresentata dal presidente del C.d.A. sig. Comati Gianni, nato a Busseto (PR) il 16.11.1946, d'ora in avanti chiamata parte contraente "**Enerbio**", dall'altra,

di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso,

premesse che

- a) la legislazione italiana, attraverso numerosi strumenti normativi, promuove, favorisce ed incentiva le iniziative di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quali sono considerate le biomasse, tra cui i reflui di natura animale e, in particolare, incentiva le iniziative integrate di produzione di energia elettrica e teleriscaldamento urbano;
- b) Enerbio intende realizzare e gestire un impianto di cogenerazione a degradazione molecolare, attraverso la tecnica della pirogassificazione, anche al fine di contribuire a risolvere il problema della riduzione dei nitrati in agricoltura per gli allevatori associati, e produrre energia elettrica e termica, di seguito "Impianto", in Quinzano d'Oglio (BS) località Cantarutti, n. 3;
- c) con Provvedimento n. 4737 in data 12.12.2007 pervenuto al protocollo comunale in data 20.12.2007 n. 10425, la Provincia di Brescia ha rilasciato l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito a Quinzano d'Oglio - località Cascina Cantarutti n. 3;
- d) l'energia termica prodotta dall'impianto può essere utilizzata per il teleriscaldamento urbano;
- e) tale "Impianto" tratterà: pollina, (intendendosi per pollina le feci di specie avicole con truciolo di legno o paglia), sfalci d'erba e ramaglie, questi ultimi due prodotti provenienti prioritariamente

dal centro multiraccolta del comune di Quinzano e/o da aziende agricole ubicate nel territorio del Comune, nonché gli altri prodotti previsti nell'autorizzazione di cui al punto c);

- f) che la Enerbio prevede di ritirare la pollina solo da allevamenti riconosciuti ed autorizzati dai Servizi Veterinari delle ASL, entro un raggio di 60 km dall'Impianto;
- g) che la Enerbio si impegna a richiedere le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo della parte solida delle deiezioni bovine, il così detto "separato", proveniente prioritariamente dagli allevamenti bovini del Comune di Quinzano, almeno 30 giorni prima del previsto inizio di attività dell'Impianto";
- h) che la Enerbio controllerà periodicamente, in linea di massima trimestralmente, anche attraverso analisi specifiche, che i conferenti della pollina e delle deiezioni solide bovine utilizzino minime quantità di disinfettanti ed altri prodotti a base di cloro. Sarà facoltà del Comune verificare il rispetto di tale indicazione provvedendo a specifiche verifiche analitiche del prodotto conferito all'Impianto";
- i) che la Enerbio non potrà utilizzare, come combustibile, materiali diversi da quelli specificati nell'autorizzazione provinciale, così come prevista alla data della stipula della presente convenzione, con l'aggiunta del solo liquame bovino separato o altre tipologie di biomasse di origine agricola che dovessero essere autorizzate dalla Provincia;
- j) che la Enerbio, per l'avvio dell'Impianto" e per la produzione di energia elettrica in caso di guasto tecnico all'impianto, ovvero di momentanea carenza di materia prima, al fine di garantire la fornitura di acqua calda per il teleriscaldamento, prevede di utilizzare oli di origine vegetale;
- k) che la Enerbio, pur realizzando l'Impianto" a ragguardevole distanza dalle zone residenziali, s'impegna ad evitare qualsiasi molestia olfattiva derivante dall'utilizzo di polline e che a tal proposito la pollina verrà stoccata solamente all'interno di strutture chiuse e in depressione, come indicato nel progetto autorizzato, parte integrante della presente Convenzione;
- l) che la Enerbio fornirà al Comune, normalmente con cadenza quadrimestrale, l'elenco dei conferenti la materia prima, con la rispettiva quantità e i certificati analitici effettuati;
- m) che l'Impianto" verrà dimensionato anche per erogare la potenza e l'energia termica necessarie a coprire il fabbisogno energetico di parte dell'abitato di Quinzano d'Oglio;
- n) che l'Impianto" utilizza pollina e pertanto evita lo spargimento della stessa sul terreno, secondo quanto richiesto dalla Regione Lombardia in tema di rispetto della cosiddetta "normativa nitrati" (D.G.R. n. 3439/2006) in accordo con le direttive della Comunità Europea.

Tutto ciò premesso, il Comune e la Enerbio,

convergono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione, hanno natura di patto e funzione interpretativa tra le Parti con riguardo all'iniziativa.
2. Enerbio conferma la disponibilità e l'interesse ad incrementare il volume di energia termica prodotto dall'Impianto" sia per soddisfare le prevedibili richieste dell'utenza del teleriscaldamento urbano, che al fine di ottimizzare il proprio processo di produzione, migliorando il rendimento globale, con conseguenti vantaggi ambientali.
3. Il Comune conferma l'interesse a che si realizzi sul proprio territorio una rete di

teleriscaldamento urbano, con il calore residuale dell'impianto, le cui caratteristiche tecniche saranno definite al termine della valutazione del Progetto di cui al successivo punto 7.

4. La Enerbio s'impegna ad assumere personale, per il funzionamento dell'"Impianto", dando priorità ai residenti nel Comune; pertanto il Comune si attiverà, entro 180 giorni dalla firma della presente convenzione, per raccogliere la disponibilità sul territorio e comunicarne i nominativi alla Enerbio.
5. La Enerbio, fin dall'inizio della costruzione dell'"Impianto", in accordo con il Comune, promuoverà, presso Istituti d'Istruzione Superiore, stage di studio dell'opera; in particolare verranno coinvolti un Istituto Tecnico Agrario ed un Istituto Tecnico Industriale che dovessero manifestare interesse all'iniziativa; inoltre verrà offerta l'opportunità di svolgere, sull'argomento, tesi di laurea specifiche. Gli Enti scolastici da coinvolgere, saranno scelti di concerto con il Comune.
6. La Enerbio s'impegna inoltre ad effettuare attività informativa e di formazione in merito all'attività dell'"Impianto" sia attraverso visite guidate delle scolaresche, sia attraverso le cosiddette giornate di "porte aperte": giornate cioè di libero accesso all'"Impianto" da parte del pubblico indistinto.
7. Enerbio s'impegna a predisporre, entro il giorno 11 febbraio 2008, una proposta (di seguito "Proposta") di realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento degli edifici pubblici e parte di quelli privati del paese, in modo che il Comune possa valutarne i benefici per la pubblica amministrazione e l'intera comunità, ed assumere le decisioni conseguenti. In caso di realizzazione della rete di teleriscaldamento, le parti contraenti s'impegnano a definire i reciproci rapporti rispetto a tale iniziativa, stipulando una nuova convenzione specifica.
8. Il Comune s'impegna a favorire lo sviluppo dell'iniziativa della Enerbio nell'insediamento in località Cantarutti, consentendone l'ottimizzazione tecnologia, produttiva, gestionale ed operativa; ciò in particolare nel fornire tutte le necessarie autorizzazioni allo sviluppo dell'"Impianto" in conformità alle norme e regolamenti in vigore, nei limiti dei propri poteri.
9. Il Comune, sempre nei limiti dei propri poteri e nel rispetto della sua funzione pubblica, s'impegna inoltre a promuovere e a sostenere l'iniziativa in tutte le sue fasi operative, tra cui:
 - fornendo a Enerbio la massima collaborazione tecnica in fase di studio e, successivamente, di progettazione, in particolare mettendo a disposizione i documenti e la propria conoscenza circa le urbanizzazioni ed i sottoservizi;
 - promuovendo presso la Cittadinanza i valori dell'iniziativa di teleriscaldamento, quali la valenza ecologica ed ambientale ed il risparmio economico, già durante la fase di studio, in modo da creare quanta più attenzione ed interesse;
 - partecipando, una volta condivisa la Proposta, in modo fattivo alla sensibilizzazione dei cittadini all'utilizzo del teleriscaldamento attraverso mezzi di divulgazione specifici.
10. Al fine di agevolare i rapporti e la collaborazione tra le Parti, Enerbio e Comune s'impegnano a nominare, entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, un proprio Responsabile dell'iniziativa, che farà da riferimento tra le Parti stesse.
11. Qualora la Proposta dell'impianto di teleriscaldamento, non evidenzii i necessari riscontri economici, ovvero la partecipazione della Cittadinanza non risulti sufficiente al raggiungimento del volume di energia termica minimo per un corretto ritorno economico dell'iniziativa, le Parti valuteranno soluzioni alternative, compresa la proroga dei tempi di attuazione del presente accordo, sino al raggiungimento delle condizioni favorevoli per la sua realizzazione;
12. Il Comune si riserva il diritto di esercitare le sue funzioni di controllo del corretto funzionamento dell'"Impianto", anche mediante accesso allo stesso di propri tecnici, senza limiti di tempo e senza preavviso.

13. La Enerbio si impegna a concordare con il Comune eventuali varianti sostanziali dell'”Impianto” proposto nonché la sua trasformazione con altri sistemi tecnologici e/o di alimentazione. Il Comune s’impegna sin d’ora a valutarli positivamente se costituiscono miglioramenti tecnologici o produttivi, tesi a migliorare le condizioni ambientali, ottimizzare la produzione termoelettrica o il rendimento globale dell’impianto, anche al fine di rispondere meglio alla prevedibile richiesta di calore per teleriscaldamento.
14. La Enerbio realizzerà una viabilità di accesso all'”Impianto”, idonea al transito dei veicoli.
15. In caso di dismissione dell’attività da parte della Enerbio, o di cessazione per qualsiasi motivo dell’utilizzo dell'”Impianto” da parte della medesima, Enerbio riconosce al Comune il diritto di prelazione nella fruizione dell'”Impianto” stesso.
16. Nel caso di cessione dell'”Impianto” da parte di Enerbio, è riconosciuto al Comune un diritto di prelazione all’acquisto dell'”Impianto” stesso.
17. Entro 90 giorni dal collaudo e dall’entrata in funzione dell’impianto di cogenerazione, Enerbio, o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga a versare al Comune la somma una tantum di € 5.000,00 (cinquemila/00) annui per tre anni. Tale somma sarà destinata dal Comune all’impostazione delle attività di controllo dell’Impianto.
18. Enerbio s’impegna inoltre a realizzare, a sua cura e spese, entro 90 gg dalla firma della presente convenzione, un impianto fotovoltaico delle dimensioni di 200 mq, da localizzarsi su un’area o su un edificio pubblico scelto dal Comune.
19. In caso di non corretto funzionamento dell'”Impianto”, Enerbio sarà ritenuta responsabile per tutti i danni che da tale fatto dovessero derivare a qualsiasi terzo ed in particolare al Comune.
20. Enerbio s’impegna ad apportare all'”Impianto” tutte le modifiche ed i miglioramenti che fossero imposti durante l’espletamento dell’attività dalle autorità preposte al controllo, o che si rendessero necessari a causa di sopravvenute normative in materia.
21. In caso di inadempimento da parte di Enerbio s.r.l. degli impegni previsti ai punti e), f) ed i) in premessa, Enerbio s.r.l. riconoscerà al Comune una penale di € 2.000,00 per ogni inadempimento accertato. Tale penale potrà essere applicata previa diffida da parte del Comune, sentite le motivazioni e le eventuali giustificazioni della Enerbio.
22. Per eventuali dispute derivanti dal non rispetto della presente convenzione e per i casi non previsti dall’art. 21, è competente il Foro di Brescia.

La presente convenzione, composta di 22 articoli su quattro fogli dattiloscritti compreso il presente, è stata letta, approvata e sottoscritta in Quinzano d'Oglio in data 06.02.2008.

per Enerbio s. a. a r. l.

per il Comune